



Sentenza n. 1921/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 3834/2014

Repert. n. 4377/2016 del 25/07/2016

N. R.G. 3834/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Anna Maria MARRA

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite recanti nn. 3834/2014 e n. 4088/2014 R.G.,  
rispettivamente promosse

DA

A  
C  
correnti in  
B  
e  
in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,  
rappresentate e difese in giudizio dagli avv.ti  
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICI

E DA

D  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente  
in  
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti  
e  
con  
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
in forza di procura  
a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3579 - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64027



\_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa in  
giudizio dagli avv.ti \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso lo  
studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_ in forza di procura a margine delle  
comparse di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI

\_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, correnti in  
rappresentate e difese in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso la  
cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura a margine della comparsa di intervento;

TERZE INTERVENUTE

CONCLUSIONI DELLE ATTRICI \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_

"Nel merito, per i motivi e le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di citazione e nei  
successivi scritti e deduzioni, previo ogni accertamento ritenuto necessario dall'adito Tribunale,  
accogliere l'opposizione *ex art.* 2445 comma 3 cc formulata dalle opposenti \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ avverso la riduzione del  
capitale deliberata in data 16.1.2014, notaio dott. \_\_\_\_\_ rep. 420.532 – racc. 45.379 (doc.  
n. 7 fascicolo società \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_), e iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ in data 30.1.2014  
dall'assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di tale delibera e, comunque, inibire alla  
\_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ di porre in  
essere qualsivoglia atto in esecuzione della stessa delibera di riduzione del capitale. Il tutto con  
vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, come da foglio  
allegato a verbale del 13.1.2016".

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

"Previa, se del caso, sospensione della delibera di riduzione del capitale sociale, assunta in data  
16.1.2014 (e registrata il successivo 30.1.2014) dall'assemblea straordinaria della  
\_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ ora in liquidazione o, comunque, della sua efficacia e/o  
esecuzione, stante le ragioni di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* in merito al pregiudizio  
delle ragioni del creditore istante, a fronte del credito di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ nei



confronti di \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ ora in liquidazione di euro 20.754.781,19.= (al netto di quanto già incassato nelle more del giudizio e tenuto conto dei crediti acquistati in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione dal momento della domanda al saldo, per i titoli di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o abnorme e/o viziata e/o comunque annullare e/o impedire la riduzione del capitale sociale di \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_, da euro 26.231.839,80.= ad euro 257.174,90.=, deliberata in data 16.1.2014 (e registrata il successivo 30.1.2014), dichiarando nulli, invalidi e/o inefficaci tutti gli atti e le dichiarazioni successive in relazione alla deliberata di riduzione qui impugnata, con ogni opportuna declaratoria di legge. In ogni caso dichiarare inammissibile, irrituale, invalido e/o inefficace l'intervento in causa da parte di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ per totale assenza di interesse in capo alle intervenienti e, comunque, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese e/o in ogni caso rigettare la domanda di condanna dell'attrice opponente formulata da queste ultime in via riconvenzionale, giacché infondata e temeraria per le ragioni tutte esposte in atti. Condannare le intervenienti per lite temeraria ex art. 96 cpc al pagamento di una somma non inferiore ad euro 66.000,00.=, ovvero alla diversa somma liquidata in via equitativa dal Giudice, da aggiungersi alle spese di lite. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso spese forfetario nella misura del 15 % dovuti come per legge. In via istruttoria come da foglio allegato a verbale 13.1.2016".

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel procedimento n.3834/2014 R.G., in via preliminare o pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalle banche con atto di citazione e non invece nella forma del ricorso introduttivo di procedimento in camera di consiglio ai sensi e per gli effetti degli artt. 737 e ss. cpc, per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda *ex adverso* formulata per totale carenza dei presupposti di cui all'art. 2445 comma 3 cc, per carenza di legittimazione in capo alle banche e, in ogni caso, per carenza di qualsivoglia credito delle attrici nei confronti della \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_. In via principale, nel merito, previo, all'occorrenza, accertamento dell'insistenza in capo alle attrici di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della società convenuta, tanto per capitale, quanto per interessi, ovvero dell'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto di credito delle banche nei confronti della \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_, per gli interessi sui crediti riconosciuti al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della medesima società, ai sensi dell'art. 22948 comma 1 n. 4) cc, rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, siccome inammissibili e/o infondate per tutti i





odierna convenuta, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata, nel merito, per la denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere anche solo in parte esistente un credito della **D** nei confronti di **E** a titolo di interessi, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione che in questa sede la società **E** formalmente ad ogni effetto di legge eccepisce, di qualsiasi diritto e di credito della **D** nei confronti della **E** per gli interessi maturati sui crediti riconosciuti al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della medesima società, ai sensi dell'art. 2948 primo comma n. 4) cc per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, come pure oltre a spese forfetarie (15 %) e comunque con salvezza di ogni altro pregiudizio. In via istruttoria, come da foglio allegato all'udienza del 13.1.2016".

#### CONCLUSIONI DELLE TERZE INTERVENUTE:

"Nel procedimento R.G. n. 3834/2014. In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità dell'intervento spiegato da **D**: Nel merito, accogliere le conclusioni formulate da **E** nella propria comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie, integrate con le deduzioni svolte dalle terze intervenute nelle proprie scritture difensive e, dunque, respingersi tutte le domande attoree e le domande del terzo intervenuto **D**. Per l'effetto condannarsi **A**, **B** e **C** in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato alla procedura di amministrazione straordinaria di **F** e alla procedura di amministrazione straordinaria di **G**, per le causali di cui alla parte espositiva delle proprie scritture difensive, nella misura pari agli interessi legali maturati dal 1 maggio 2014 sino all'effettivo rimborso sulla somma di euro 11.400.000,00.= per la procedura di amministrazione straordinaria di **F** e sulla somma di euro 5.771.000,00.= per la procedura di amministrazione straordinaria di **G** e, comunque, nella misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o, infine, che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 cc; nonché nella misura di euro 100.000,00.= annui a far data dal 31.12.2014 sino all'effettivo saldo per le spese di gestione della procedura di amministrazione straordinaria di **F**; nonché nella misura di euro 50.000,00.= annui a far data dal 30.6.2015 sino all'effettivo rimborso per le spese di gestione della



procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, comunque, nella misura, anche maggiore che risulterà in corso di causa o, infine, nella misura che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 cc. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 13.1.2016.

Nel procedimento R.G. n. 4088/2014. In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. Nel merito, accogliere le conclusioni formulate da \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_, nella propria comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie e, dunque, dichiararsi inammissibili e/o respingersi le domande attoree. Per l'effetto, condannarsi \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ srl a risarcire il danno cagionato alla procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, e alla procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ per le causali di cui alla parte espositiva, nella misura pari agli interessi legali maturati dal 1 maggio 2014 sino all'effettivo rimborso sulla somma di euro 11.400.000,00.= per la procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e sulla somma di euro 5.771.000,00.= per la procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ e, comunque, nella misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o, infine, che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 cc; nonché nella misura di euro 100.000,00.= annui a far data dal 31.12.2014 sino all'effettivo saldo per le spese di gestione della procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ nonché nella misura di euro 50.000,00.= annui a far data dal 30.6.2015 sino all'effettivo rimborso per le spese di gestione della procedura di amministrazione straordinaria di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, e, comunque, nella misura, anche maggiore che risulterà in corso di causa o, infine, nella misura che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 cc. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 13.1.2016".

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 24.4.2014, regolarmente notificato, \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ hanno convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ in liquidazione, corrente in Padova, affermando che la stessa, con sentenza del 21.12.1983, sarebbe stata dichiarata in stato di insolvenza e che, con successivo decreto ministeriale del 23.12.1983, sarebbe stata assoggettata ad amministrazione straordinaria. Le banche attrici hanno allegato che esse sarebbero state riconosciute creditrici della società in sede di formazione officiosa dello stato passivo della procedura rispettivamente per gli



importi di euro 12.458.839,27.=, di euro 8.028.150,84.= e di euro 3.196.519,60.=, tanto da ottenere il pagamento dell'intera quota capitale dei crediti ammessi e degli interessi accessori nei limiti della misura ammessa alla partecipazione al concorso. Le banche attrici facenti parte del gruppo **A** hanno rammentato che, una volta soddisfatti tutti i crediti ammessi al riparto, sarebbe emerso dal bilancio finale predisposto dai commissari di **E** un avanzo di cassa disponibile di euro 43.841.488,21.=, con conseguente chiusura della procedura in forza di decreto ministeriale del 15.7.2013 e rientro *in bonis* della società.

Gli istituti di credito attori hanno, quindi, lamentato che gli amministratori della società convenuta avrebbero convocato l'assemblea straordinaria che, in data 16.1.2014, avrebbe deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale da euro 26.489.014,70.= ad euro 257.174,90.=, mediante rimborso di danaro ai soci proporzionale alle partecipazioni, secondo il disposto degli artt. 2445 e 2491 cc. e la messa in liquidazione della società medesima, a norma dell'art. 2484 cc.

**A**, **B** e **C**asserendo che detta riduzione del capitale avrebbe pregiudicato la garanzia patrimoniale loro riservata in riferimento al credito determinato negli interessi non pagati dalla procedura e maturati dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, visto l'effetto sospensivo legato alla pronuncia del Tribunale fallimentare, hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 2445 comma 3 cc, rammentando che essa deliberazione sarebbe stata iscritta presso il Registro delle Imprese in data 30.1.2014.

Nel dettaglio gli istituti bancari si sono professati creditori anteriori alla delibera di riduzione facoltativa del capitale in ragione degli interessi sui crediti chirografari ammessi e maturati dalla pronuncia dello stato di insolvenza di **E** e in ragione della differenza degli interessi maturati secondo tasso convenzionale, riconosciuto dalla procedura fino alla data della dichiarazione di insolvenza, sui crediti ammessi ed assistiti da garanzia ipotecaria, da privilegio o garanzia pignorizia, rispetto agli interessi riconosciuti successivamente al tasso legale sino alla vendita del bene, così professandosi le banche attrici creditrici per l'importo complessivo di euro 19.129.023,78.=, di cui euro 14.949.272,19.= in favore di **A**; euro 3.828.073,05.= in favore di **B** e di euro 351.678,54.= in favore di **C** precisando che detti crediti sarebbero stati azionati con autonomi atti di citazione dinanzi al Tribunale di Padova.

Quanto al pregiudizio subito dalla riduzione del capitale della società debitrice, le banche attrici hanno evidenziato che la disponibilità liquida di cassa residua come unico patrimonio attivo di **E** all'esito della chiusura della procedura e



rientro *in bonis* della convenuta, pari ad euro 43.841.488,21,=, sarebbe stato eroso per la somma di euro 2.106.548,68,= in ragione della previsione fatta nel progetto finale di riparto del pagamento in favore dei creditori chirografari insinuatisi tardivamente, di modo che la riduzione del capitale mediante rimborso ai soci di euro 26.231.839,80,=, passando il capitale medesimo da euro 26.489.014,70,= ad euro 257.174,90,=, avrebbe comportato il residuo di disponibilità liquide in favore dei creditori opponenti per euro 15.503.099,73,=, importo certamente insufficiente per saldare integralmente le pretese avanzate, senza considerare le analoghe pretese di altri creditori, nonché dovendosi evidenziare che la società convenuta, messa anche in liquidazione, sarebbe nella situazione di impossibilità di compiere nuove attività tali da garantire nuove risorse.

Costituendosi in giudizio, **E** ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea, osservando come l'opposizione di controparte si sarebbe dovuta introdurre con ricorso e non con atto di citazione, essendo il giudizio da svolgersi nella forma camerale, a norma degli artt. 737 e ss cpc.

Parte convenuta ha anche negato la sussistenza in capo alle banche attrici di qualsivoglia credito anteriore alla iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di riduzione del capitale e ciò al fine di evidenziare l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto del suo presupposto, nonché al fine di escludere la stessa legittimazione attiva delle controparti.

**E**, in riferimento agli interessi asseritamente maturati sui crediti ammessi in via di chirografo, ha evidenziato essere scorretta la tesi ermeneutica affermata dalle attrici circa il fatto che gli interessi su detti crediti, pur non riconoscibili in sede concorsuale, continuerebbero a maturare essendo essi dovuti dalla impresa una volta tornata *in bonis*. Secondo la convenuta, la corretta lettura del combinato disposto degli artt. 55 L.F., applicabile anche in caso di amministrazione straordinaria ed espressione del principio di cristallizzazione delle pretese dei creditori al momento dell'apertura del concorso, e 120 L.F., secondo cui il creditore può liberamente far valere i suoi crediti verso il fallimento una volta ritornato *in bonis*, comporterebbe il fatto che durante la pendenza della procedura concorsuale nessun interesse potrebbe in alcun modo maturare né nei confronti della procedura, né nei confronti dell'impresa tornata *in bonis*, mentre il riferimento al riacquisto in capo ai creditori della facoltà di agire nei confronti del fallito una volta chiuso il concorso si riferirebbe unicamente alla possibilità di soddisfacimento dei crediti ammessi al concorso e nei limiti in cui essi non sarebbero stati soddisfatti, crediti tutti ovviamente maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza. Inoltre, parte convenuta ha evidenziato che le proprie conclusioni sarebbero anche conformi al principio secondo cui la procedura concorsuale non può assimilarsi all'inadempimento, non potendo la sua



durata andare a pregiudizio del debitore, peraltro privato dalla gestione del suo patrimonio, con l'affermazione dell'obbligo da parte di questi di pagare gli interessi non corrisposti dalla procedura.

**E**, in via subordinata ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4) cc, non essendo intervenuto in corso di procedura alcun atto interruttivo di messa in mora.

Quanto agli interessi asseritamente maturati in corso di procedura e relativi ai crediti ipotecari, pignorati e privilegiati ammessi al concorso, la convenuta, oltre a ribadire l'eccezione di prescrizione già svolta, ha evidenziato che essi si sarebbero dovuti riconoscere secondo le regole del concorso e non al di fuori di esse, così non potendosi pretendere detti crediti nei confronti del fallito ove ritornato *in bonis*.

Infine, **E** ha rammentato che i crediti fatti valere dinanzi al Tribunale di Padova sarebbero stati in quella sede tutti contestati, essendo onere di controparte dare prova della loro esistenza.

La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto, anche in rito, della domanda attorea, facendo richiesta di autorizzazione all'esecuzione della delibera oggetto di opposizione.

In corso di causa hanno svolto intervento volontario **F** e **G**, entrambe in amministrazione straordinaria, professandosi entrambe socie di **E**, la prima disponendo del 43,54 % del capitale e la seconda disponendo della partecipazione dell'8,22 % ed aderendo alle difese e conclusioni di parte convenuta sul presupposto dell'interesse delle stesse ad ottenere il rimborso del capitale oggetto di delibera di riduzione facoltativa, onde poter provvedere al pagamento dei propri creditori e consentire al chiusura delle procedure di insolvenza.

Sulla scorta di detto interesse, le procedure intervenute hanno chiesto l'autorizzazione all'immediata esecuzione della delibera oggetto di opposizione e la condanna delle banche attrici al risarcimento del danno asseritamente subito e cagionato dalla indisponibilità dell'importo di euro 11.400.000,00.=, quanto a **F**, e di euro 5.771.000,00.= quanto a **G**, somme che spetterebbero in ragione del rimborso del capitale, nonché quantificato quantomeno come interessi legali calcolati sugli importi indicati, oltre al risarcimento del danno determinato nei maggiori oneri e costi di procedura evitabili con la chiusura delle amministrazioni straordinarie.

Con atto di citazione del 28.4.2014, regolarmente notificato e introducente separato giudizio di opposizione avverso la medesima delibera di riduzione del capitale, giudizio successivamente riunito a quello introdotto dagli istituti di credito appartenenti al gruppo **A, I, D**



si è professata anch'ella creditrice di E tornata *in bonis* in forza dell'acquisto in data 10.4.2014 di credito originariamente vantato da H e regolarmente ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, cessione notificata il 28.4.2014, residuando l'importo di euro 1.113.272,67.= a titolo di interessi maturati sul credito chirografario successivamente alla dichiarazione di insolvenza e non pagati dalla procedura. D ha, dunque, concluso opponendosi alla riduzione di capitale, previa se del caso sospensione della delibera assembleare oggetto di lite.

Peraltro, D, con atto di intervento di data 30.9.2015 ha fatto proprie le domande originariamente svolte anche da A, B da C asserendo di avere acquistato il relativo credito complessivo di euro 19.129.023,78.= con atto di data 26.8.2015.

Anche a fronte delle domande di D E ha svolto le difese già introdotte nel giudizio introdotto dalle banche del gruppo A, salvo aggiungere che, in ragione della allegata cessione del credito, la stessa D srl non potrebbe affermarsi legittimata all'opposizione, non essendo il credito medesimo anteriore alla iscrizione nel registro delle imprese della delibera di riduzione del capitale.

A seguito dell'abrogazione del rito societario, ad opera dell'art. 54 comma 5 L.n. 69/2009, si pone il problema, peraltro fatto valere in termini di difesa in rito da parte della convenuta E, di stabilire se l'opposizione da parte dei creditori prevista dall'art. 2445 comma 3 cc debba essere proposta con atto di citazione e, quindi, con l'introduzione di un giudizio ordinario di cognizione, ovvero nelle forme di cui agli artt. 737 e ss cpc, posto che, nella vigenza del D.Lgs. n. 5/2003, essa opposizione, secondo la dottrina prevalente, era sottoposta al rito camerale.

Ora, proprio a seguito dell'abrogazione del rito societario, numerose pronunce di Giudici di merito (tra cui Trib. Milano 18.7.2011 e Trib. Verona 28.3.2013) ritengono preferibile la tesi secondo cui il creditore che si assuma pregiudicato dalla deliberazione di riduzione facoltativa del capitale, debba introdurre il giudizio con atto di citazione da notificarsi entro il termine di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione della deliberazione medesima sul Registro delle Imprese. Detta opinione è condivisibile, dovendosi osservare che l'intervento del Tribunale è volto ad accertare, in via definitiva e con effetti estesi anche nei confronti dei soggetti non opposenti, l'inefficacia della deliberazione stessa ove pregiudicante gli interessi anche di un solo creditore opponente. Secondo il dettato normativo, quindi, una volta intervenuta la tempestiva opposizione, la delibera di riduzione del capitale non potrà avere esecuzione, ineseguibilità che si protrarrà fino alla pronuncia del



Giudice circa l'accoglimento ovvero il rigetto dell'opposizione, di modo che rigettata l'opposizione medesima la delibera sarà eseguibile, ovvero, ove l'opposizione fosse accolta essa delibera sarà definitivamente inefficace.

In tale contesto ben si comprende il tenore dell'art. 2445 comma 4 cc, secondo cui il Tribunale può disporre che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure ove la società abbia prestato garanzia reputata idonea. La norma in questione, permette, nel corso dell'opposizione, di dare comunque provvisoria ed interinale esecuzione alla riduzione di capitale, in caso di infondatezza del pericolo di pregiudizio, trovando così conforto la tesi in base alla quale sia il creditore opponente ad avere l'onere di provare che la riduzione arrechi il pregiudizio medesimo.

Per quanto detto, correttamente parti attrici hanno introdotto il giudizio con atto di citazione, dovendosi evidenziare che le opposizioni sono state portate alla notificazione, perfezionatasi rispettivamente il 28.4.2014 ed il 7.5.2014, prima dello spirare del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione della deliberazione sul Registro delle Imprese del 30.1.2014.

Quanto alla questione relativa alla legittimazione da parte di F e G a svolgere intervento rispetto alle difese di E di cui le stesse sono socie, al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione, deve rilevarsi che, in effetti, dalla pronuncia di inefficacia della delibera di riduzione del capitale mediante rimborso delle relative partecipazioni, può derivare pregiudizio ai diritti delle socie medesime, private, appunto, del rimborso, pregiudizio che ben giustifica l'intervento in questione.

Sempre in via pregiudiziale di rito è da considerare l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc proposta da E in ragione dell'affermata pregiudizialità rispetto al presente giudizio dei processi pendenti dinanzi al Tribunale di Padova ed aventi ad oggetto la domanda proposta dalle banche del Gruppo A e la domanda esercitata in via monitoria da D onde ottenere il pagamento da parte della debitrice medesima dei crediti costituenti il presupposto della odierna azione e che sarebbero pregiudicati dalla riduzione del capitale della debitrice medesima.

In punto, deve osservarsi che l'azione ex art. 2445 cc non ha ad oggetto l'accertamento del credito, se non nei limiti funzionali all'affermazione della legittimazione del soggetto opponente che pur sempre deve affermarsi, in modo non pretestuoso e plausibile, titolare di credito anteriore alla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, credito che possa essere pregiudicato dalla riduzione del capitale, costituendo quest'ultimo il presidio patrimoniale indefettibile affinché i



creditori possano reputarsi garantiti nella possibilità di loro soddisfacimento. In altre parole, la pronuncia giudiziale relativa all'azione di opposizione non accerta l'esistenza del credito se non nei limiti della sua plausibilità e non pretestuosità e cioè al fine di verificare se il credito professato sia anteriore alla delibera di riduzione e se essa possa reputarsi pregiudizievole rispetto a tale regione creditoria, senza che la pronuncia in questione possa far in alcun modo stato in riferimento all'esistenza del credito medesimo.

Da tale punto di vista, l'opposizione del creditore alla delibera di riduzione facoltativa del capitale della società debitrice è accomunata per certi versi all'azione revocatoria, condividendone la funzione di garanzia, di modo che non può reputarsi sussistente alcuna pregiudizialità logico-giuridica tra la domanda di accertamento e condanna al pagamento del credito e la domanda del creditore medesimo che si opponga alla riduzione del capitale della società debitrice. Escluso il rapporto di pregiudizialità, non può essere in alcun modo accolta l'istanza di sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni relative ai processi pendenti aventi ad oggetto i crediti contestati, pur costituendo il presupposto dell'odierno giudizio, principio questo affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento all'azione revocatoria che ben può essere fondata anche sul presupposto di un credito litigioso.

In ogni caso, il Collegio intende evidenziare che l'opposizione alla riduzione del capitale, differentemente dall'azione revocatoria, non produce i suoi effetti di inefficacia limitatamente al creditore opponente, essendo pacifico, come già accennato, che l'eventuale accoglimento dell'azione determina l'inefficacia irreversibile ed *erga omnes* della delibera assembleare, con possibili pregiudizi nei confronti dei soci interessati ad ottenere la disponibilità, derivante dalla riduzione, dei loro conferimenti.

Questa considerazione induce a ritenere che la deliberazione relativa al pregiudizio arrecato dalla delibera di riduzione del capitale al credito dell'opponente debba essere condotta non in termini di mera prospettazione, ma in termini più stringenti al fine di appurare che in modo non pretestuoso o non plausibile l'opponente si professi creditore tale da subire pregiudizio.

Appare, quindi, necessario verificare, seppure in detti termini se l'opponente possa affermarsi plausibilmente creditore anteriore alla riduzione del capitale e se l'eventuale credito possa reputarsi pregiudicato dall'operazione societaria, ove queste siano le questioni sottoposte all'attenzione del Giudice in ragione delle difese delle parti.

Sotto questo profilo ed entrando nel merito del giudizio, deve evidenziarsi come sia le banche del gruppo *A* che *D*, quest'ultima quale cessionaria del relativo credito originariamente di *H*, possono certamente professarsi creditrici



anteriori, in quanto possono inequivocabilmente vantare titoli contrattuali formati precedentemente alla iscrizione nel Registrato delle Imprese della delibera di riduzione del capitale di cui all'art. 245 del R.D. n. 2618/1923. Infatti, è evidente che il credito vantato attiene agli interessi maturati in corso di procedura di amministrazione straordinaria e non riconoscibile secondo le regole del concorso, crediti maturati come interessi corrispettivi sul capitale inequivocabilmente riconosciuto dalla procedura di amministrazione straordinaria sulla scorta dei titoli negoziali pregressi.

Ora proprio in riferimento a tali crediti non è affatto pretestuoso affermare che essi siano maturati nei confronti di [REDACTED] durante la procedura concorsuale e che essi possano essere fatti valere ai danni del debitore una volta ritornato *in bonis*, non trattandosi, per quanto già accennato di interessi moratori che, ovviamente, nel corso della procedura non possono in nessun modo maturare, anche nei confronti del debitore ove ritorni *in bonis*, posto che l'apertura e durata della procedura non possono essere imputati al debitore in termini di inadempimento.

Diversamente, quanto agli interessi corrispettivi, convenzionali o legali, maturati sul credito chirografario durante la procedura o come differenza tra quanto riconoscibile secondo le regole del concorso e quanto dovuto sui crediti privilegiati, deve reputarsi che l'art. 55 L.F., applicabile al caso di specie come pacificamente sostenuto dalle parti in atti e dovendosi rilevare che l'amministrazione straordinaria non ha alcun effetto esdebitatorio, non può essere letto secondo quanto sostenuto da parte convenuta la quale ritiene che con la dichiarazione di insolvenza il credito rimarrebbe cristallizzato e gli interessi non riconoscibili secondo le regole del concorso non maturerebbero in termini assoluti, neppure nei confronti del debitore ove esso ritorni *in bonis*.

Tale affermazione non tiene conto di un principio risalente e pacifico sia nella dottrina unanime che nella giurisprudenza, secondo cui l'art. 55 L.F., là dove stabilisce che il corso degli interessi è sospeso nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dello stesso, rileva solo nei confronti della curatela ed ai soli effetti del concorso. Nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare *in bonis* (Cass. n. 12262/1997 e Cass. n. 2608/2014).

Tuttavia, deve chiarirsi che la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche affermato il condivisibile principio secondo cui il creditore che non possa ottenere riconoscimento del suo credito in sede concorsuale, come nel caso degli interessi corrispettivi, ovvero non ritenga di far valere la pretesa in detto ambito, può pur sempre chiedere il pagamento del dovuto nei confronti del



debitore, non necessariamente agendo in giudizio nei suoi confronti solo dopo che questi sia ritornato *in bonis* ma anche nel corso della stessa procedura concorsuale, tuttavia precisando che egli non intende così partecipare al concorso ma che il suo credito sarà speso ove il debitore torni nella disponibilità del suo patrimonio.

In tal senso, la stessa pronuncia della Suprema Corte n. 2608/2014 e già citata presuppone essere certamente possibile che il creditore, proprio in riferimento agli interessi che, ai fini del concorso, non maturano durante la pendenza della procedura, possa chiedere ed ottenere anche durante la stessa provvedimento giudiziale di tutela del credito medesimo nei confronti del debitore ove ritorni *in bonis*.

E' poi ben possibile, ove il credito sia stato fatto valere giudizialmente nei confronti del debitore, che il creditore riassuma il giudizio medesimo, non nei confronti della procedura concorsuale, una volta dichiarata l'interruzione del giudizio, ma nei confronti del debitore personalmente, onde ottenere condanna da spendere ove questi torni nella disponibilità del suo patrimonio, a seguito della chiusura del fallimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la domanda giudiziale volta a far valere la pretesa creditoria nei confronti del fallito debba dichiararsi improcedibile, in quanto posta al di fuori delle regole del concorso, a meno che il creditore non dichiari espressamente di volere utilizzare il titolo di condanna dopo la chiusura della procedura e nei confronti esclusivamente del debitore tornato *in bonis* (Cass. n. 28481/2005, Cass. n. 1588/1993, Cass. n. 1729/1990).

La dichiarazione di fallimento, ma anche la dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 270/1979, ha tra i suoi effetti quello di privare il fallito o l'insolvente della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43 comma 1 L.F., richiamato dalla citata disciplina dell'amministrazione straordinaria, ai sensi del quale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. La ragione per la quale il debitore insolvente non può essere convenuto per l'adempimento delle obbligazioni di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso. Questa finalità segna il fondamento ed il limite della perdita di legittimazione in capo al fallito e viene espressa con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare). Deve, dunque,



convenirsi che il creditore dell'insolvente possa convenire in giudizio in proprio quest'ultimo, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi ritorni *in bonis* (Cass. 2608/2014 cit.).

Per quanto sinora detto e poiché i crediti che costituiscono il presupposto dell'opposizione alla riduzione del capitale potevano essere fatti valere nei confronti di [redacted] [redacted] sin dal momento della loro maturazione nei confronti della debitrice in proprio, anche durante la pendenza della procedura concorsuale, appare ovvio rilevare che la loro sussistenza è condizionata dal fatto che nelle more essi non si siano prescritti, decorrendo la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) cc, da ogni singolo momento di loro maturazione e, quindi, di esercitabilità della pretesa nei confronti del debitore.

Peraltro, per quanto evidenziato la stessa domanda del creditore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 270/1979 non può che rilevare nell'ambito del concorso, non potendo assumere rilievo di atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore in proprio.

Nel caso di specie, i crediti oggetto di questione e legittimanti l'opposizione alla riduzione del capitale risultano maturati a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza del 21.12.1983 sull'intero capitale e, quindi, sul capitale ridotto progressivamente a seguito dei pagamenti del capitale medesimo sino a sua estinzione.

Ebbene, per quanto allegato dagli istituti del gruppo <sup>A</sup> il credito capitale è stato integralmente estinto nel 2007, con la conseguenza che tutti gli interessi fatti valere attengono a quanto maturato in precedenza, nonché con la conseguenza che, avendo detti istituti fatto valere i crediti in questione solo nel corso del 2014 con gli atti di citazione avanti al Tribunale di Padova, appare evidente che essi possono reputarsi prescritti e, ai fini del presente giudizio, che le banche attrici non possono reputarsi plausibilmente legittimate a far valere fondatamente l'opposizione, non potendosi assumere che la riduzione del capitale abbia prodotto pregiudizio ai loro danni.

Quanto alla posizione di <sup>D</sup> Da prescindere dalle ulteriori questioni, deve rilevarsi che la stessa attrice indica che sino alla data dell'1.10.2009, in cui è intervenuto l'ultimo pagamento del capitale residuo non ancora soddisfatto con il precedente versamento del 5.4.2007, il credito capitale sarebbe stato ammontante ad euro 118.792,78.=, avendo la stessa preteso il pagamento degli interessi maturati in corso di procedura con decreto ingiuntivo del giugno del 2014.

Appare evidente rilevare che il credito per interessi deve reputarsi prescritto in riferimento al maturato fino al giugno 2009, mentre gli interessi maturati successivamente e sul capitale rimasto impagato a quella data per euro 118.792,78.=, debbono reputarsi di importo assai ridotto e



comunque di gran lunga inferiore alle disponibilità finanziarie di [redacted], sia riferimento al suo capitale, pur ridotto, sia in riferimento al residuo di disponibilità dell'avanzo della procedura concorsuale. In atti è incontestato quanto allegato dalle banche attrici e cioè che le disponibilità liquide della società convenuta sarebbero ammontanti ad euro 15.503.099,73,=, pari cioè all'avanzo attivo derivante dalla chiusura della procedura di amministrazione controllata, detratto l'importo di circa euro 2.100.000,= impiegato per il pagamento dei creditori chirografari, nonché detratta la somma di euro 26.231.839,80,= da attribuire in rimborso ai soci della convenuta a seguito dell'operazione di riduzione del capitale.

L'opposizione, per quanto sinora motivato, deve dunque essere rigettata.

Venendo alla domanda di risarcimento proposta dalle terze intervenute [redacted] e fondata sulla circostanza che l'opposizione avrebbe impedito la riscossione del capitale da rimborsarsi a seguito di sua riduzione, deve osservarsi che tali pretese rientrano comunque nell'ambito della competenza del Tribunale adito, trovando loro ragione nella stessa affermata infondatezza delle domande di parte attrice.

In ogni caso, il Collegio reputa che non sussistano i presupposti per riconoscere la pretesa avanzata, posto che l'esercizio di un rimedio giudiziario riconosciuto dall'ordinamento non può mai comportare la produzione di un danno ingiusto, salvo che detto rimedio sia stato esperito in modo abusivo.

Ebbene, detto abuso dello strumento dell'opposizione nel caso per cui è giudizio non sussiste, essendo evidente che le questioni in diritto ad esso sottese sono tali da potersi senza dubbio reputare controverse e tali da elidere ogni possibilità di considerare l'iniziativa di parti attrici come arbitraria.

Per le medesime considerazioni deve riconoscersi la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte da parti attrici nei confronti della convenuta;
2. rigetta le domande di risarcimento proposte dalle terze intervenute;



Sentenza n. 1921/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 3834/2014

Repert. n. 4377/2016 del 25/07/2016

3. compensa integralmente le spese di lite.

Venezia, 18 maggio 2016

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

